

Oggetto: Legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali": adempimenti.

Il Presidente ricorda che con l'entrata in vigore della L. 675 del 31.12.1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" anche l'Amministrazione Regionale deve predisporre misure adeguate perchè venga garantita la riservatezza e la sicurezza delle relative informazioni presenti nelle banche dati, o in supporti cartacei, costituite e presenti nei vari uffici regionali centrali e periferici.

Dopo aver sottolineato che si tratta di una legge che attua direttive europee riguardanti la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla divulgazione di questi dati, il Presidente rileva che la legge comporta notevoli impegni in materia di diritti dell'interessato i cui dati (anche il solo indirizzo accompagnato dal nome) non possono essere ceduti a terzi senza il suo consenso formale: Lo stesso interessato deve sapere dell'esistenza di registrazioni che lo coinvolgono, può opporsi e impedire la diffusione dei suoi dati e può chiedere un risarcimento del danno conseguentemente alla divulgazione non autorizzata di propri dati personali.

Inoltre, aggiunge il Presidente, la legge prevede due livelli di funzioni: quella del "titolare" e quella del "responsabile". Al primo competono le responsabilità dell'applicazione della legge e le decisioni sul trattamento dei dati e sulle misure di sicurezza da adottare. In particolare egli deve provvedere alla notificazione al Garante (autorità istituita a livello nazionale che svolge i compiti di cui all'art. 31 della legge), di tutti gli archivi gestiti e presenti nelle strutture amministrative regionali, all'informazione e all'acquisizione del consenso da parte del soggetto di cui si archiviano i dati personali. Il secondo, il "responsabile", designato dal "titolare" ha il compito, a sua volta, di curare l'accesso ai dati e il rapporto con gli interessati e sovrintende agli incaricati che operano con strumenti informatici o cartacei nel gestire le procedure che comportano informazioni di carattere personale.

Relativamente agli obblighi il Presidente fa notare che la mancata osservanza comporta sanzioni penali, come prevedono gli articoli 34, 35, 36 e 37:

Tutto ciò premesso, propone che al Presidente della Giunta stesso vengano attribuiti i compiti ed il ruolo di "titolare" per l'applicazione della L. 675/96 nell'ambito dell'Amministrazione Regionale. Egli si avvarrà della collaborazione del Coordinatore Generale della Presidenza, in qualità di delegato, per le incombenze di carattere amministrativo e dispositivo e del Coordinatore del Servizio della Documentazione e del Centro Elaborazione Dati per quelle di carattere specialistico informatico.



Propone inoltre che i compiti e il ruolo di "responsabile", così come prevede la legge succitata, vengano attribuiti ai Coordinatori Generali che potranno avvalersi dei referenti designati per i collegamenti a banche dati esterne presso i rispettivi Assessorati e Coordinamenti Generali.

Dopo ampia discussione la Giunta Regionale

DELIBERA

in conformità, attribuendo al Presidente della Giunta, responsabile politico istituzionale, le funzioni di "titolare" delle modalità del trattamento dei dati personali e di quanto previsto all'art. 7 della L. 675/96 e attribuendo ai Coordinatori Generali i compiti di "responsabile" così come prevede l'art. 8 della stessa legge.

Il Presidente si avvarrà della collaborazione, per le incombenze amministrative e dispositive interne, in qualità di delegato, del Coordinatore Generale della Presidenza il quale si servirà dell'apporto specialistico-informatico del Coordinatore del Servizio della Documentazione e del CED.

IL DIRETTORE GENERALE

Pierluigi Leo

IL PRESIDENTE

Federico Palomba